



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 91 del 16.10.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] - Ricorso contro negata iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì sedici del mese di ottobre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. 1/90;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 7.5.2008, la Sig.ra ██████████ presentava istanza di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, denunciando l'inizio dell'attività di acconciatore a far data dal 14.2.2008, nonché di essere iscritta al Registro Imprese al n. ██████████, per la vendita al dettaglio ai soli clienti, di profumi, cosmetici e prodotti per la cura della persona;
- Nella seduta del 15.5.2008, la CPA di Lecce, rigettava la richiesta con la seguente motivazione "Commerciale al dettaglio di profumi, cosmetici e prodotti per la bellezza della persona, ciò in contrasto con il disposto degli artt. 2-3 della L. 443/85"; La decisione veniva notificata all'interessata con nota n. 3535 del 27.5.2008, accusata in ricezione in data 1.7.2008;
- In data 5.8.2008, la Sig.ra ██████████ proponeva ricorso a questa Commissione premettendo che l'attività veniva rilevata con contratto di affitto aziendale dalla Sig.ra ██████████, esercente la medesima attività; che l'attività prevalente risultava quella di acconciatore mentre il carattere di sussidiarietà veniva stabilita dalla autorizzazione comunale rilasciata alla Sig.ra ██████████;

Ritenuto che:

- In via preliminare si rileva che l'attività esercitata dalla Sig.ra ██████████ risulta una continuazione dell'attività esercitata dalla Sig.ra ██████████ già iscritta all'Albo Imprese Artigiane al n. ██████████ come da contratto di affitto d'azienda stipulato in data 14.2.2008, rogata dal Notaio ██████████ e registrato in ██████████ in pari data al n. ██████████;
- La L. 1/90 all'art. 2, punto 5 prevede la possibilità per gli esercenti l'attività di acconciatori che vendano prodotti cosmetici o altri beni accessori alla propria clientela, di non applicazione delle disposizioni relative al commercio;
- La legge 443/85, art. 3, comma 1, prescrive "È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa".
- Strumentale può essere qualsiasi attività che rende maggiormente efficiente l'esercizio della attività principale, mentre è accessoria se vi è tra le due attività, principale e secondaria, un rapporto di interdipendenza;
- Dall'autorizzazione all'esercizio commerciale rilasciata dal Comune di ██████████ alla Sig.ra ██████████ in data 16.4.1998, è riportata a chiare lettere che "la vendita dei prodotti sia limitata ai soli clienti che si sottopongono alla attività artigianale di parrucchiera";

P.Q.M.

A voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- Di accogliere il ricorso proposto dalla Sig.ra [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED];

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

